

DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LUCCA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZQ, serie 3, numero 375

data di stipula: 05/05/2025

ident.vo telematico: TZQ25L000375000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92075600467

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92075600467				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

UFFICIO DEL SERVIZIO
REGISTRATO
[Firma]

“CER.NOVA - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ETS”

abbreviabile in “CER.NOVA ETS”.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 11:30, presso la sede sociale in Lucca, fraz. S. Pietro a Vico, Via dei Pasquinetti, 411, a seguito di regolare convocazione effettuata dalla Presidente signora Nannizzi Maria, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale;
2. regolamento di esecuzione;
3. presidio ed utilizzo della casella di posta e di posta elettronica certificata
4. utilizzo carta da lettere e logo
5. aggiornamento sulle configurazioni da presentare al GSE
6. valutazione nuove richieste di adesione pervenute

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di Statuto e per volontà unanime dei presenti la signora Nannizzi Maria, la quale constata e fa constatare:

- Che sono presenti tutti i soci dell'Associazione aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, nelle persone di:
 1. **ANDREA TOMMEI**, NATO A PESCIA IL 15 07 1991, C.F. TMMNDR9I L15G49I P, residente in VIA DEL POGGETTO 3 -51018 PIEVE A NIEVOLE (PT);
 2. **MARIA NANNIZZI**, NATA A LUCCA IL 05 04 1979, C.F. NNNMRA79D45E71SC, residente in VIA DELLA TORRE 340/B S. MARIA A COLLE 55100 LUCCA;
 3. **LORETTA MENCHINI**, NATA A CAPANNORI (LU) IL 26 04 1963, C.F. MNCLTT63D66B648J, residente in VIA DELLA BILLONA 1885 D MONTE S. QUIRICO 55100 LUCCA;
 4. **DONATA BERTONCINI**, NATA A BARGA (LU) IL 21 11 1961 C.F. BRTDNT61S61A657O, residente in VIA PROV. PER CAMAIORE 33 FRAZIONE S. MARTINO IN FREDDANA 55064 PESCAGLIA (LU);
 5. **CLARA TRINCIA**, NATA A ROMA IL 12 10 2003 C.F. TRNCLR03R52H50I M, residente in VIA PIO X 12 51017 PESCIA (PT);
- Che sono presenti tutti i componenti il Consiglio direttivo signori: Nannizzi Maria, Tommei Andrea e Menchini Loretta.
- Che tutti i presenti si sono dichiarati edotti su quanto posto all'ordine del giorno, dichiarando di non avere alcuna obiezione alla sua discussione;

e, nominata quale segretaria la sig. Menchini Loretta, dichiara validamente costituita la presente

assemblea ed atta a deliberare.

La Presidente, concordi tutti i presenti, prende la parola ed espone come di seguito alla richiesta di iscrizione della comunità neocostituita al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione altri Enti del Terzo Settore, l'Ufficio, Settore Dipartimentale 2 Politiche Sociali - U.O. 2.1 Programmazione e Progettazione dei servizi sociali, ubicato presso il Comune di Lucca, quale Ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione da noi trasmessa, ci ha segnalato, prima in data 25 marzo 2025, poi in data 18 aprile 2025 la necessità di effettuare alcune modifiche e/o integrazioni allo Statuto Sociale, al fine di renderlo compatibile alla normativa prevista per gli Enti appartenenti al Terzo Settore.

Inoltre, su invito dello stesso Ente, è stato preso contatto con il Ce.S.Vo.T - Area Costa, al fine di ottenere una loro revisione del nostro Statuto al fine di modificarlo e, quindi, renderlo idoneo.

Viene, quindi, aperta una discussione tra tutti gli associati presenti, i quali dopo un ampio dibattito, all'unanimità, deliberano di modificare e integrare il proprio Statuto Sociale al fine di recepire le richieste formulate dall'Ufficio, Settore Dipartimentale 2 Politiche Sociali - U.O. 2.1 Programmazione e Progettazione dei servizi sociali, ubicato presso il Comune di Lucca e di quelle avanzate dal Ce.S.Vo.T - Area Costa.

Il nuovo Statuto Sociale della CER. NOVA - COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ETS, così come modificato, integrato e aggiornato, viene approvato all'unanimità degli associati, sottoscritto in originale in triplice copia ed allegato, nella sua nuova formulazione, al presente verbale di assemblea sotto la lettera "A".

In seguito, viene esposto ed aperto interlocutorio in merito al Regolamento di esecuzione, ovvero alle modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa tra i soggetti appartenenti alla stessa configurazione di autoconsumo.

Viene, quindi, aperta una discussione tra tutti gli associati presenti, i quali dopo un ampio dibattito, e dopo essere stati debitamente informati circa il contenuto del regolamento, all'unanimità, approvano il regolamento di esecuzione che viene acquisito e conservato agli atti.

Riguardo agli altri punti dell'ordine del giorno si decide che la casella di posta elettronica certificata sarà, per il momento, presidiata dalla Presidente sig. Maria Nannizzi.

Si demanda a Clara Trincia, che accetta, il compito di personalizzare la modulistica e la carta da lettere con il logo e la ragione sociale non appena saranno definitivi.

Infine, la Presidente aggiorna brevemente i presenti riguardo alle richieste al GSE di configurazione in corso, e alle domande di partecipazione alla società che sono pervenute e che saranno valutate una volta che la CER sarà ufficialmente operativa

Null'altro essendo all'ordine del giorno, previa redazione del presente verbale, l'assemblea viene
sciolta sono le ore 13:00.

IL PRESIDENTE

NANNIZZI MARIA *Maria Nannizzi*

IL SEGRETARIO

LORETTA MENCHINI *Loretta Menchini*

Gli intervenuti:

DONATA BERTONCINI

Donata Bertoncini

CLARA TRINCIA

Clara Trincia

ANDREA TOMMEI

Andrea Tommei

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 6/5/2025

Al n. 375 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

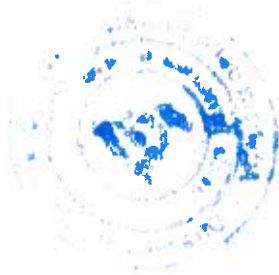
Chiarotti Roberto

Roberto



ACCADEMIA DELLE SCIENZE
E LETTERE DI TORINO
SEDE E BIBLIOTECA

LIBRO 1000 F. 11
S. 11
S. 11
S. 11
S. 11



ALLEGATO "A"
**Allegato al Verbale di Assemblea straordinaria di Cer.Nova – Comunità
energetica rinnovabile ETS del 05/05/2025**

STATUTO SOCIALE

"CER.NOVA - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ETS"

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, della normativa applicabile agli Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Ente denominato "Cer.Nova - Comunità Energetica Rinnovabile ETS", abbreviabile in Cer.Nova ETS, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Lucca.

Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è titolato a formulare un eventuale "Regolamento di esecuzione" che, ad integrazione dello Statuto, detti la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.



Aut. Taveres
Poderes
Maurizio Lasso
Mario

Articolo 4 – Attività

4.1 Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o scambio di beni e servizi, con possibilità di inserire le attività diverse e la raccolta fondi.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione persegue i suoi scopi, dando vita ad una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, dell'art. 8 del D.Lgs. 199/2021 e di ogni norma di successiva modificazione, integrazione e attuazione, svolgendo tutte le attività consentite dall'impianto normativo di riferimento, anche in funzione del contrasto alla povertà energetica di cui alla Direttiva UE 2001/2018.

L'oggetto sociale prevalente ovvero l'obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati, all'interno degli ambiti territoriali determinati ai sensi della legislazione vigente.

Per raggiungere lo scopo suddetto, la Comunità potrà svolgere le seguenti attività, sia direttamente che attraverso soggetti terzi:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione a disposizione della Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, a tal fine potrà, nel rispetto della normativa applicabile e vigente:

- gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa);

Maria Mammì - Lorenzo Arcelli - Paolo Pedone - Giulio Tauer

- monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;
- ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;

b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

La Comunità potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
- b) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- c) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- d) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- e) la promozione dell'attività della Comunità, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi, sia con enti

Autun Toner

Roberto

Renzo

Luca

Maurizio

Maria

Francesca

- privati che pubblici, per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Comunità;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

4.2 Attività diverse

L'ente potrà svolgere ed esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo stesso ed anche nei limiti definiti con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021.

La Comunità, nel rispetto della normativa sopra riportata, potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, di pubblicità e sponsorizzazione e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili. Le attività diverse possono anche consistere nell'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

La Comunità può percepire incentivi ed agevolazioni fiscali nel caso spettanti, secondo la normativa vigente.

Avuto riguardo alle finalità della Comunità, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

La comunità è autonoma e ammette alla sua partecipazione aperta e volontaria associati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Con riguardo all'energia elettrica prodotta dagli impianti, detenuti direttamente dalla Comunità in qualità di produttore, la stessa può essere ceduta anche a terzi grossisti e

Costanza
Morio Maurizio Lino Bocci Donatella
Andrea Tanc

trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera n) del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso), la Comunità può costituire una o più "configurazioni per l'autoconsumo diffuso", ciascuna delle quali è autonoma dalle altre - anche per l'accesso a incentivi e contributi - ed è data dall'insieme degli impianti di produzione e punti di connessione in grado di assicurare la condivisione dell'energia rinnovabile all'interno di un perimetro geografico rappresentato dalla medesima cabina primaria. Possono sussistere anche più configurazioni autonome all'interno della stessa cabina primaria. L'autonomia delle configurazioni è regolamentata dal "Regolamento di esecuzione". L'Associazione potrà partecipare, laddove non vietato dalla legge, ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro, con prioritaria precedenza all'ambito locale in cui essa opera. L'Associazione concepisce l'oggetto sociale, di cui al presente articolo e lo persegue nell'ottica di favorire l'ambito territoriale in cui essa opera, ricercandovi prioritariamente i propri soci, partner e fornitori.

Articolo 5 – Associati

Gli associati operativi della Comunità (detti anche "membri" o "soci" che esercitano poteri di controllo) possono essere solo le persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della L. n. 196/2009, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione, ubicati sulla rete elettrica di bassa e media tensione.

Aut. T. A. 1
Mario Maurizi
Luca Bordini
Dario Bordini
Dario Bordini

I produttori e consumatori, che sono sottesi alla medesima cabina primaria, possono dar luogo a più configurazioni di autoconsumo appartenenti alla Comunità, definite all'interno del "Regolamento di esecuzione".

Gli associati consumatori e produttori, di ogni configurazione, dovranno essere titolari di un punto di prelievo o immissione, che sia ubicato all'interno del perimetro di servizio della stessa cabina primaria.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, è gratuita. È facoltà dell'Associazione prevedere a carico dei suoi soci il versamento di una quota annuale, in ogni caso equa e proporzionata, finalizzata a coprire i costi di funzionamento dell'Associazione; nonché di una quota di compartecipazione alle spese per investimenti.

Gli associati operativi si distinguono in:

- a) associati produttori;
- b) associati consumatori.

Sono associati consumatori i soggetti che, all'interno di una o più configurazioni, hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità, al netto di tutta l'energia elettrica eventualmente autoconsumata rispetto ad un impianto da fonte rinnovabile, già esistente presso il punto di prelievo.

Sono associati produttori i soggetti che, all'interno di una o più configurazioni, hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e condividono l'energia elettrica prodotta al netto di eventuali autoconsumi con i consumatori appartenenti alla Comunità Energetica.

Un soggetto può, al contempo, essere sia consumatore che produttore.

Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.

Ai fini qui d'interesse, i termini "associati", "membri" e "soci" sono da intendersi come sinonimi del medesimo significato, di "soggetto partecipante alla CER".

Articolo 6 – Ammissione dei soci e/o intere configurazioni

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa,

Autunno

Donatella

Luca

Mario

Tracce

in qualità di socio operativo in configurazione esistente, deve:

1. attraverso la compilazione dei moduli di adesione soci predisposti dal Consiglio Direttivo, presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo stesso, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto o sospensione della domanda di ammissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i motivi di rigetto possono essere riconducibili al non possesso dei requisiti per entrare in una comunità energetica; mentre i motivi di sospensione della domanda di ammissione possono essere riconducibili alla temporanea saturazione del volume di energia condivisa definito nel "Regolamento di esecuzione" con il coefficiente ECs;

2. dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Il numero dei soci è illimitato.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

La quota sociale è assegnata gratuitamente: l'adesione è personale e non trasferibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Comunità che è organizzata secondo i principi generali della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

E' possibile in ogni momento, per i soci, uscire dalla configurazione, fermo restando,

Costituzione
Morle
Maurizio
Lorenzo
Benedetto
Dante
Roberto
Dulcin
Tomas

in caso di recesso anticipato, la debenza di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, come concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

Nel caso in cui un associato disponga di una pluralità di punti di connessione e/o immissione (POD) sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per un'unica quota e ha diritti per un solo voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità, ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto del D.M. 414/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Gli associati nominano la Comunità, nella persona del suo Presidente, quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto D.M. 414/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dalle relative Regole Operative del GSE.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Andre Tourner
Battacchi
Dario
Lolli
Lorenzo
Maurizi
Morio
Sostituito

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione - ferma restando la debenza degli eventuali corrispettivi di cui all'art. 7 del presente Statuto - con un preavviso di 30 giorni, da eseguirsi mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto nel trentesimo giorno dalla data di comunicazione del preavviso.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
- con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi delle previsioni dello Statuto;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Contro la decisione di espulsione, il socio può avvalersi dei soli rimedi previsti dal Codice civile.

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

Quadrone

Barbieri

Polini

Lavio

Maurizi

Mario

Quadrone

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali avranno un compenso annuale determinato dall'assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

L'Assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale quota associativa e sulle eventuali quote di compartecipazione agli investimenti;
- delibera sulla ripartizione dei vantaggi economici come stabiliti nel regolamento di esecuzione;
- nomina la Comunità, nella persona del Presidente, suo legale rappresentante, quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina, ove previsto per legge, e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti e, su proposta del Consiglio Direttivo, le relative modifiche;

Andrea Tauer

Andrea Tauer

Mario Mammì

Costanza

straordinaria che coinvolga l'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni riguardanti la modifica della percentuale di ripartizione in capo ai produttori sono assunte solo in caso di voto $\frac{3}{4}$ dei partecipanti l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le delibere relative alle persone.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato.

Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non-in-presenza, purché sia garantita la contestualità di partecipazione, ovvero con modalità alternative quali audio-video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

Carofino Mario Maria Loro deli Roberto Paolo Dubois

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o chi ne fa le veci presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno tre mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e ogni operazione

Andrea Tancini

Morena Maurizi - Loris Di Lorenzo - Roberto Bertoni

- nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assegnate anche ad un'unica persona.
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e gli appartiene il potere di rappresentanza esterna generale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, con relativa rappresentanza esterna.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta; e comunque ogni sei mesi per il compimento degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo

Mario Mammì - Luigi Lodi - David Robinson - Anna Tamm

di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video- conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea.

Il Presidente, in quanto Rappresentante Legale dell'Associazione, ai sensi delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR in attuazione del D.M. 414/2023, assume il ruolo di Referente della Comunità Energetica.

Caratteristica Mario Maurizio Loredano Paolo Roberto Tannei

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

- Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

Marie Komiz: Pionieri. Pionieri. Pionieri.

economici e sociali ai membri dell'Associazione, come da scopo e finalità dell'Associazione stessa.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale (di cui all'Appendice B delle Regole operative, Allegato 1 al Dm MASE n. 414/2023, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) del Dm MASE n. 414/2023), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al DM 15 giugno 2020, n. 106.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 19 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, ricorrendo le cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere obbligatorio positivo espresso dall'Ufficio di cui agli artt. 9 e 45 del Codice Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo dell'Organo di amministrazione.

Articolo 20 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle pubbliche autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro eventuale organo sociale e di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

La conservazione dei documenti, dei libri sociali, delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio, dovrà essere effettuata per almeno dieci anni.

Andrea Tamer

Roberto

Carlo

Roberto

Roberto

Mario

Costanza

Articolo 21 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, eventualmente anche dei propri soci e nel rispetto delle relative norme di legge, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

In caso di contestazioni sull'interpretazione e/o applicazione di qualsiasi articolo del presente Statuto, prevarrà la decisione del Consiglio Direttivo; in caso di controversie non altrimenti componibili, le parti si avvarranno del tentativo di mediazione della Camera Arbitrale di Lucca.

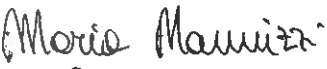
Carattera
Morie
Maurizi
Luis
Delin
Dante
Roberto
Ondr
Tauer

Articolo 24 - Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

In originale, sottoscritto a Lucca il 05/05/2025 da:

ANDREA TOMMEI	
MARIA NANNIZZI	
LORETTA MENCHINI	
DONATA BERTONCINI	
CLARA TRINCIA	